

In questo numero:

- **IRPEF: precisazioni riguardo alle detrazioni per interessi passivi su mutuo ipotecario**
- **Verifiche dell'agenzia sul credito per ricerca e sviluppo**
- **Prezzo di trasferimento e uso del marchio**
- **IVA: trasporto di persone e detraibilità dell'imposta**
- **IRPEF: attenzione alla cessione di partecipazioni circolare**

LEGAL

- **Licenziamento illegittimo se il trasferimento del lavoratore in altra sede non è motivato**

IRPEF: PRECISAZIONI RIGUARDO ALLE DETRAZIONI PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUO IPOTECARIO

Come noto, l'art. 15, comma I, lett. b-, del TUIR riconosce il diritto alla detrazione IRPEF del 19% per gli **interessi passivi** (e oneri accessori), per un importo **non superiore a 4.000 euro**, pagati per mutui ipotecari accesi per l'acquisto dell'**abitazione principale**. La detrazione spetta anche al **nudo proprietario**, mentre le istruzioni ministeriali **escludono** che il diritto in parola sia usufruibile dall'**usufruttuario**. La **Cassazione**, tuttavia, con la sentenza n. 22191 del 3.11.2016, ha esteso il beneficio ai titolari di un **diritto reale**, quale esso sia (compreso diritto di usufrutto, uso e abitazione). Una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha ammesso la detraibilità **integrale** degli interessi in capo al coniuge proprietario dell'intera abitazione principale, ma **cointestatario** del mutuo con l'altro coniuge. La detrazione spetta solo per il **periodo** in cui l'immobile è utilizzato come **abitazione principale**; il diritto cessa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più tale, ma se l'immobile è utilizzato **di nuovo** quale abitazione principale, la detrazione **riprende** a partire dalle rate pagate dopo il verificarsi di tale evento. **Non si perde** il diritto alla detrazione per trasferimento della dimora abituale **per motivi di lavoro** o per **ricovero** in istituti sanitari o case protette. Nel caso di acquisto dell'abitazione principale **in comproprietà al 50%** da parte dei coniugi, se **un solo coniuge** è intestatario del mutuo, questi può esercitare la detrazione per **tutti gli interessi** corrisposti, ovviamente nei limiti previsti; ad affermarlo è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 18.5.2006.

VERIFICHE DELL'AGENZIA SUL CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO

Sono iniziati, da parte dell'Agenzia delle Entrate, i **controlli** sull'esistenza e sull'utilizzo del **credito per ricerca e sviluppo**; in particolare i verificatori si stanno interessando al requisito della **novità**. Mentre rimarrebbero **escluse** dal beneficio "*le trasformazioni di processo o di prodotto che rappresentano un mero adattamento della tecnologia esistente*", l'agevolazione sarebbe invece **spettante** nei casi di "*modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva)*", così si esprime la circolare n. 25/E del 10.5.2005. **Per le contestazioni** di cui sopra, l'atteggiamento dell'Agenzia, pur estremamente penalizzante ed iniquo, è quello di considerare l'utilizzo del credito quale **inesistente per mancanza del requisito costitutivo**, con conseguente applicazione della sanzione dal 100% al 200%, **senza** possibilità di fruire della **definizione agevolata delle sanzioni**. Nell'ipotesi, invece, della più congrua valutazione di utilizzo di **credito non spettante**, la sanzione applicabile sarebbe del **30%**.

PREZZO DI TRASFERIMENTO E USO DEL MARCHIO

La V^a Sezione Civile della Cassazione è di recente intervenuta, con la sentenza 5.04.2019, n. 9615, sui criteri di valutazione per l'utilizzo dei cosiddetti **beni immateriali** nel contesto dei rapporti infragruppo. Con tale pronuncia, la Suprema Corte avalla pienamente la metodologia seguita dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla negazione della **deduzione di costi** infragruppo, aventi a oggetto l'utilizzo del marchio della società capogruppo, sottoposto a prezzi stimati come palesemente "*fuori mercato*". A tal uopo si osserva come, anche qualora ci si ritrovi al cospetto di operazioni infragruppo, riguardanti transazioni relative ai beni immateriali, il criterio di base cui si dovrà pur sempre attenere l'Amministrazione finanziaria, per porre in essere una azione amministrativa e accertativa corretta, attiene al già noto **principio di libera concorrenza**, nonostante il bene in oggetto non sia proprio così largamente comparabile. In termini di riparto dell'onere probatorio, la prova gravante sul Fisco va diretta alla **sussistenza di transazioni** che risultino operate tra imprese collegate e che siano effettuate comunque a un valore più basso rispetto a quello di mercato. In termini di gravame probatorio del contribuente, l'onere di attestare e dimostrare che la transazione è avvenuta nel pieno rispetto del valore normale disciplinato ex art. 9 del T.U.I.R. deriva dal **canone di vicinanza della prova**, emergente dall'art. 2697 C.C. in base al quale è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui risulti "*più vicino*" il fatto da provare.

IVA: TRASPORTO DI PERSONE E DETRAIBILITA' DELL'IMPOSTA

Premesso che, in generale, l'IVA corrisposta sulle **prestazioni di trasporto di persone** (ad esempio, acquisti di biglietti per viaggi in treno, nave, aereo) è **indetraibile**, è opportuno ricordare un'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate (allora, Ministero delle Finanze) si è espressa per la detraibilità. E' il caso di un **contratto d'appalto**, stipulato dal datore di lavoro per il **trasporto** dei propri dipendenti **al luogo di lavoro**; la risoluzione è la n. 361729 del 10.11.1979. Secondo l'amministrazione finanziaria la ragione della detraibilità, nel caso specifico, è nella circostanza che il contratto è stipulato **tra il committente ed il vettore**, e non tra il vettore e l'utente del servizio.

IRPEF: ATTENZIONE ALLA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI CIRCOLARE

Nell'ambito delle operazioni societarie che prevedono la **vendita di partecipazioni** è necessario prestare la massima attenzione a non incappare nelle cosiddette **operazioni circolari**. Trattasi di **cessioni** di azioni o quote, previa rivalutazione (art. 5 Legge n. 448/2001), ad una società **i cui proprietari sono gli stessi cedenti nelle stesse proporzioni**. Ciò avviene, normalmente, movimentando grosse somme, per ottenere di fatto i **vantaggi** di una **distribuzione di dividendi a condizioni fiscali migliori** di quella che si otterrebbe procedendo senza artifici (10-11% di costo rivalutazione, contro 26% di ritenuta a titolo d'imposta). Tale procedura è senz'altro censurabile, così come l'**acquisto di azioni proprie quando avviene in proporzione tra i soci**. Qualora invece, nella società cessionaria, vi sia la presenza anche di **soci diversi dai cedenti le partecipazioni**, tale operazione è **ammessa**, così come in tutti i casi in cui lo schema operativo adottato **non riproduca**, quale risultato dell'operazione, **esattamente la stessa situazione** che esisteva in origine.

LEGAL**LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO SE IL TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN ALTRA SEDE NON È MOTIVATO**

Illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che, riammesso in servizio a seguito della dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, rifiuti di prestare l'attività lavorativa in una sede diversa da quella originaria. Ai sensi dell'**art. 2103 c.c.**, invero, **il trasferimento del dipendente in un'unità produttiva ubicata in un diverso Comune deve essere giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, che siano "concretamente dimostrate" dal datore di lavoro**. È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la Sentenza n. 11180/2019, a conferma della decisione in precedenza assunta dalla competente Corte d'Appello, la quale aveva già accertato l'illegittimità del licenziamento intimato da una società ad un proprio dipendente. La società ricorrente, in particolare, aveva sostenuto la legittimità del provvedimento di trasferimento adottato, evidenziando a tal scopo come l'insussistenza della posizione di lavoro ricoperta dal lavoratore, presso l'ufficio a cui era stato adibito prima della conversione del contratto a tempo indeterminato, risultasse inequivocabilmente da un tabulato che, in ossequio a quanto stabilito dall'accordo sindacale, riportava un elenco di Comuni privi di posti disponibili. **La Suprema Corte, tuttavia, nel rigettare il ricorso ha giudicato corretta la valutazione del Giudice del gravame in merito alla non sufficienza della documentazione prodotta dalla ricorrente a prova delle proprie argomentazioni**: il tabulato allegato dalla società, invero, non basta per dimostrare l'eccedenza di personale nei Comuni nel quale avrebbe dovuto essere ricollocato il lavoratore una volta ripristinato il rapporto di lavoro, in quanto **"non forniva alcuna prova obiettiva dell'assenza di posti vacanti in tali Comuni, in mancanza di altri dati, documentali o fornibili con testimonianze, che confermassero la loro veridicità"**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	02/05/19	31/12/18	31/12/17	CAMBI	02/05/19	31/12/18	31/12/17	SPREAD	02/05/19	31/12/18	31/12/17
3 mesi	-0,310	-0,313	-0,329	Euro - Usd	1,12	1,15	1,20	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	252,5	246,9	157,5
6 mesi	-0,231	-0,240	-0,271	Euro - yen	125,0	125,9	135,0				
1 anno	-0,114	-0,119	-0,186								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.